

SEZIONE I

4. DEFINIZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della già menzionata Direttiva (UE) 2015/849, per **titolare effettivo** si intende *la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività.* Nell’ordinamento nazionale, si tengono altresì presenti i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti (soggetti) diversi dalle persone fisiche di cui all’art. 20 del D.lgs. 231/2007.

a) In caso di società, (per titolare effettivo) si intende:

- i. *la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, **possiedono o controllano il soggetto giuridico** attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.*

Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta.

Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta⁵;

- ii. *se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una **posizione dirigenziale di alto livello**, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.*

b) In caso di trust⁶, (per titolare effettivo) si intende:

- iii. *il costituente;*
iv. *il o i «trustee»;*
v. *il guardiano, se esiste;*

⁵ È fatto salvo il diritto degli Stati Membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁶ Il *trust* è un atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale un soggetto si spossessa di uno o più beni, trasferendoli al trustee (o a sé stesso quale trustee), affinché siano amministrati nell’interesse di un terzo beneficiario o per uno specifico fine, secondo quanto da lui stesso programmato nell’atto costitutivo.

- vi. *i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;*
- vii. *qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.*

c) In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust (per titolare effettivo) **si intende:** *la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).*

In caso di Enti pubblici, oltre ai suddetti riferimenti normativi, si rinvia per i necessari approfondimenti al documento redatto dal Consiglio Nazionale del Notariato – “Commissione antiriciclaggio, Studio 1_2023 B - La ricerca del titolare effettivo”⁷.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019.

Comunemente, vengono applicati **3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:**

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita/no maggiore influenza all'interno del panorama degli *shareholders*. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.

⁷ Sezione 11.1 “La pubblica amministrazione in particolare”, pagg. 40, 41 e 42.